

COMUNE DI GIOIOSA JONICA

- Provincia di Reggio Calabria -



PIANO COMUNALE:

DEI SERVIZI CIMITERIALI E
DELLA POLIZIA MORTUARIA;

PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI CIMITERIALI;

PER LA CONCESSIONE DI AREE
CIMITERIALI.

3^a Bozza - aprile 2002

INDICE

PARTE PRIMA

POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi		pag. 7
Art. 1	Oggetto - Denuncia di morte	
Art. 2	Obbligo della denuncia	
Art. 3	Obbligo dei medici	
Art. 4	Risultati diagnostici	
Art. 5	Notizia di reato-obbligo	
Art. 6	Medico necroscopo	
Art. 7	Ritrovamento resti	
Art. 8	Autorizzazione Ufficiale stato civile	
Art. 9	Nati morti e prodotti abortivi	
II CAPO - Periodo di osservazione dei cadaveri		pag. 11
Art. 10	Osservazione dei cadaveri	
Art. 11	Morte improvvisa e/o apparente	
Art. 12	Malattie infettive-diffusive	
Art. 13	Osservazione cadaveri da parte della famiglia	
CAPO III - Deposito di osservazione e obitori		pag. 13
Art. 14	Locali per osservazione e obitori	
Art. 15	Saldatura cassa metallica	
CAPO IV - Trasporto dei cadaveri		pag. 15
Art. 16	Trasporti funebri	
Art. 17	Trasporti-Decoro-Vigilanza	
Art. 18	Trasporto-Osservazione	
Art. 19	Malattie infettive-diffusive-Trattamento	
Art. 20	Trasporto cadaveri al deposito	
Art. 21	Caratteristiche carri funebri e vigilanza sanitaria	
Art. 22	Rimesse carri funebri	
Art. 23	Orario per il trasporto	
Art. 24	Trasporto ed autorizzazione	
Art. 25	Trasporto in luoghi diversi-Autorizzazione	
Art. 26 - -	Decessi per malattie infettive-diffusive	
Art. 27	Trasporto fuori dal Comune	
Art. 28	Trasporto all'estero	
Art. 29	Trattamento antiputrefattivo	
Art. 30	Trasporto fuori Comune-Decreto	
Art. 31	Trasporto per insegnamento e indagini scientifiche	
Art. 32	Trasporto resti mortali	
CAPO V - Riscontro diagnostico		pag. 22
Art. 33	Riscontro diagnostico	
Art. 34	Radioattività	
Art. 35	Riscontri diagnostici-Comunicazioni	
CAPO VI - Rilascio di cadaveri a scopo di studio		pag. 24
Art. 36	Consegna cadaveri a sale anatomiche	
Art. 37	Compiti del direttore di sale anatomiche	
Art. 38	Riconsegna	

Art. 39	Consegna ossa	
CAPO VII -	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	pag. 26
Art. 40	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico	
CAPO VIII -	Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadavere	pag. 27
Art. 41	Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	
Art. 42	Imbalsamazione	
Art. 43	Imbalsamazione e radioattività	
Art. 44	Trattamento antiputrefattivo-osservazione	
CAPO IX -	Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri	pag. 29
Art. 45	Inumazioni	
Art. 46	Ammissione cadaveri	
Art. 47	Manutenzione cimiteri	
Art. 48	Servizio di custodia e Registri	
Art. 49	Divieto introduzione animali	
Art. 50	Registri	
CAPO X -	Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali. Disposizioni tecniche generali	pag. 32
Art. 51	Planimetrie	
Art. 52	Progetti cimitero	
Art. 53	Relazione tecnico-sanitaria	
Art. 54	Zona di rispetto	
Art. 55	Superfici destinate alle inumazioni	
Art. 56	Aree per inumazioni-Esclusioni	
Art. 57	Servizi igienici	
Art. 58	Recinto	
CAPO XI -	Camera mortuaria	pag. 35
Art. 59	Camera mortuaria	
Art. 60	Camera mortuaria-Caratteristiche	
CAPO XII -	Sala per autopsie	pag. 36
Art. 61	Sala per autopsie	
CAPO XIII -	Ossario comune	pag. 37
Art. 62	Ossario	
CAPO XIV -	Inumazione	pag. 38
Art. 63	Campi di inumazione-Caratteristiche Tecniche	
Art. 64	Suddivisione in riquadri	
Art. 65	Cippi identificativi	
Art. 66	Fosse per inumazione	
Art. 67	Fosse inumazioni per adulti	
Art. 68	Fosse inumazioni per bambini	
Art. 69	Fosse individuali di inumazioni	
Art. 70	Inumazioni-Caratteristiche casse	
Art. 71	Lapidi	
CAPO XV -	Tumulazione	pag. 41
Art. 72	Tumulazioni-Separazioni	
Art. 73	Tumulazione-Caratteristiche casse	
CAPO XVI -	Cremazione	pag. 43
Art. 74	I crematori	
Art. 75	Ammissibilità	
Art. 76	Modalità	

Art. 77	Urna cineraria	pag. 46
CAPO XVII - Esumazione ed estumulazione		
Art. 78	Ordinarie	
Art. 79	Straordinarie	
Art. 80	Riserve	
Art. 81	Trattamento ossa	
Art. 82	Estumulazioni	
Art. 83	Divieti	
Art. 84	Autorizzazioni straordinarie	
Art. 85	Estumulazioni-Applicazione norme	pag. 49
CAPO XVIII - Soppressione dei cimiteri		
Art. 86	Soppressione dei cimiteri	
Art. 87	Utilizzazione Terreno	
Art. 88	Diritti dei concessionari	
Art. 89	Monumenti	pag. 51
CAPO XIX - Reparti speciali entro i cimiteri		
Art. 90	Reparti speciali entro i cimiteri	pag. 52
CAPO XX - Sepolcri privati fuori dai cimiteri		
Art. 91	Sepolcri privati fuori dai cimiteri	
Art. 92	Diritto di sepoltura	
Art. 93	Tassa di concessione	
Art. 94	Requisiti	
Art. 95	Tumulazioni speciali	pag. 54
CAPO XXI - Disposizioni finali e transitorie		
Art. 96	Sanzioni	
Art. 97	Norme di rinvio	

PARTE SECONDA
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

CAPO XXII -	Norme generali	pag. 55
Art. 98	Oggetto	
Art. 99	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali	
Art. 100	Loculi soggetti a concessione	
Art. 101	Limiti alle concessioni	
Art. 102	Divieti di concessione	
Art. 103	Programmazione delle concessioni	
CAPO XXIII -	Procedura per ottenere le concessioni	pag. 57
Art. 104	Atto di concessione	
Art. 105	Durata delle concessioni	
Art. 106	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni	
Art. 107	Concessioni per tumulazioni provvisorie	
CAPO XXIV -	Diritto all'uso	pag. 59
Art. 108	Aventi diritto all'uso	
Art. 109	Ammissione alla tumulazione	
Art. 110	Divieto di cessione dei diritti d'uso	
CAPO XXV -	Manutenzione	pag. 61
Art. 111	Autorizzazione ad eseguire i lavori	
Art. 112	Doveri in ordine alla manutenzione	
CAPO XXVI -	Rinnovo delle concessioni	pag. 62
Art. 113	Rinnovo delle concessioni	
CAPO XXVII	Decadenza delle concessioni	pag. 63
Art. 114	Cause di decadenza	
CAPO XXVIII -	Norme transitorie	pag. 64
Art. 115	Censimento delle concessioni in atto	
Art. 116	Regolarizzazione delle concessioni in atto	
Art. 117	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni	
CAPO XXIX -	Norme per situazioni straordinarie	pag. 66
Art. 118	Revoca straordinaria delle concessioni	
Allegato A	Schema atto Concessione loculi cimiteriali	pag. 68

PARTE TERZA CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

CAPO XXX - Norme generali		pag. 73
Art. 119	Oggetto	
Art. 120	Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali	
Art. 121	Aree soggette a concessione	
Art. 122	Limiti alle concessioni	
Art. 123	Divieti di concessione	
CAPO XXXI - Procedura per ottenere le concessioni		pag. 75
Art. 124	Atto di concessione	
Art. 125	Durata delle concessioni	
Art. 126	Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni	
CAPO XXXII - Diritto all'uso		pag. 76
Art. 127	Aventi diritto all'uso	
Art. 128	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	
Art. 129	Divieto di cessione dei diritti d'uso	
CAPO XXXIII - Manutenzione		pag. 78
Art. 130	Autorizzazione ad eseguire i lavori	
Art. 131	Geometria delle cappelle	
Art. 132	Doveri in ordine alla manutenzione	
CAPO XXXIV - Rinnovo delle concessioni		pag. 79
Art. 133	Rinnovo delle concessioni	
CAPO XXXV - Decadenza delle concessioni		pag. 80
Art. 134	Cause di decadenza	
Art. 135	Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera	
Art. 136	Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria	
CAPO XXXVI - Censimento		pag. 82
Art. 137	Censimento delle concessioni in atto	
CAPO XXXVII - Realizzazione nuove aree cimiteriali		pag. 83
Art. 138	Nuove aree cimiteriali	
Art. 139	Avviso pubblico e Istanze	
Art. 140	Esclusioni	
Art. 141 - -	Graduatoria	
Art. 142	Condizioni particolari	
Art. 143	Consegna dell'area	
CAPO XXXVIII- Norme finali		pag. 87
Art. 144	Entrata in vigore	
Art. 145	Pubblicità del regolamento	
Art. 146	Abrogazione di precedenti disposizioni	
Allegato B	Schema atto Concessione aree cimiteriali	pag. 88

CAPO 1

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

ART. 1

Oggetto - Denuncia di morte -

1. La presente parte del Regolamento disciplina gli adempimenti di competenza comunale relativi alla Polizia Mortuaria ed ai servizi comiterali.
2. La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione trasmette avviso della morte, nel termine fissato nel comma 1, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite dall'articolo 73 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con D.P.R. 03.11.2000, N° 396.
5. In materia di dichiarazione e avviso di morte, per tutto quanto non riportato nel presente articolo, si richiamano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato DPR N° 396/2000.

ART. 2

- Obbligo della denuncia -

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, chiunque ha notizia di un decesso naturale, o accidentale, o delittuoso, o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare immediatamente l'autorità comunale.
2. L'obbligo della denuncia si estende anche ai casi di feti espulsi morti e ai prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione.

ART. 3

- Obbligo dei medici -

1. I medici, a norma dell'articolo 103, lettera a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.7.1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente al servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13.2.1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'articolo 6.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte all'Ufficio dello stato civile è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Il Comune provvede entro trenta giorni ad inviare copia della scheda di morte al servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune stesso è ricompreso.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 4

- Risultati diagnostici -

- 1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 3, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.9.1990, n. 285.

ART. 5

- Notizia di reato – obbligo -

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 6

- Medico necroscopo -

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del regio decreto n. 1238/1939, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2. Il medico necroscopo dipende per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla sua nomina e a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del codice penale.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 141 del regio decreto n. 1238/1939.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 10, 11 e 12, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 7

- Ritrovamento resti -

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3. Il trasporto e la sepoltura sono effettuati solamente in seguito al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria,

ART. 8

- Autorizzazione ufficiale stato civile -

1. Non si può dare luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte salvi i casi espressi nei regolamenti speciali e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, indicando, ove ricorra, l' esistenza di morte dipendente da reato o morte violenta.

3. Tale certificato è annotato negli archivi di cui all'art. 10 dal titolo III° del D.P.R. 03.11.2000, N° 396 ;

ART. 9

- Nati morti e prodotti abortivi -

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'articolo 74 del regio decreto n. 1238/1939, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non sono stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nel casi previsti dai commi 2) e 3), i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO II
Periodo di osservazione dei cadaveri

ART. 10
- Osservazione dei cadaveri -

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della legge 29.12.1993, n. 578 avente ad oggetto norme per l'accertamento e la certificazione di morte e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 avente ad oggetto:- Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte -, nessun cadavere PUO' essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2.12.1975, n. 644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la legge 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994.

ART. 11
- Morte improvvisa e/o apparente -

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si hanno dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 10.

ART. 12
- Malattie infettive e diffuse -

- 1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13
- Osservazione cadaveri da parte della famiglia -

1. All'infuori dei casi speciali previsti dall'articolo 14, i cadaveri, per i periodi di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali provvedono a porre il corpo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, si adottano le misure cautelative necessarie prescritte dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

CAPO III
Deposito di osservazione e obitori

ART. 14

- Locali per osservazione e obitori -

1. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sono istituiti dal Comune, i seguenti servizi direttamente con l'utilizzo dei locali annessi al Cimitero:

a) deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

1. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
2. morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
3. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, presso uno degli ospedali esistenti nell'ambito dell'ASL 9, anche mediante specifica convenzione.

b) obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
2. deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi ha luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

ART. 15

- Saldatura cassa metallica -

1. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, salvo quanto specificato dal punto 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

CAPO IV
Trasporto dei cadaveri

ART. 16
- Trasporti funebri -

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 8.
2. La medesima disposizione si applica per la sepoltura di parti di cadavere e ossa umane contemplate dall'articolo 7.
3. Il carro funebre può percorrere esclusivamente i viali principali del cimitero. Il feretro è scaricato davanti all'ingresso degli appositi locali e da qui portato alla camera mortuaria del cimitero, dove avviene la consegna per l'inumazione o la tumulazione.

ART. 17
- Trasporti - Decoro - Vigilanza -

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. Il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 18
- Trasporto - Osservazione -

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19
- Malattie infettive - diffuse - Trattamento -

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

1. E' comunque consentito sia rivestire la salma quando essa sia nuda, sia porre nuovi indumenti sopra quelli già indossati.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vietì nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 20

- Trasporto cadaveri al deposito -

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura degli interessati e in carro chiuso, esclusivamente e avente le caratteristiche di cui all'articolo successivo.
2. Sono consentiti i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 21

- Caratteristiche carri funebri e vigilanza sanitaria -

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 22

- Rimesse carri funebri -

1. Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località appartata e, oltre all'osservanza delle norme del regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e l'eventuale disinfezione dei carri stessi.

2. Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 23

- Orario per il trasporto -

1. Il sindaco con proprio provvedimento può disciplinare l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 24

- Trasporto e autorizzazione -

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART. 25

- Trasporto in luoghi diversi - Autorizzazione -

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad eccezione:

- a) dei prodotti abortivi di cui all'articolo 9, comma 2, per i quali il trasporto è autorizzato dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- b) dei casi di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali il trasporto è autorizzato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il trasporto di cadaveri può avvenire a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile,

facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

4. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

ART. 26

- Decessi per malattie infettive diffuse -

1. Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'articolo 25 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'articolo 28 seguendo le prescrizioni degli articoli 19 e 29.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 27

- Trasporto fuori dal Comune -

1. Per ogni altro tipo di trasporto di salme o delle relative ceneri, da Comune a Comune o da o per un altro Stato, si osservano le indicazioni di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

ART. 28

- Trasporto all'estero -

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno

strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti; detta cerchiatura non è richiesta qualora:

a) alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o a neutralizzare i gas, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990;

b) la cassa di legno sia racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto di salme destinate a inumazione o cremazione, da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'articolo 26 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno, in questo caso non si procede alla cerchiatura di cui al comma 11.

ART. 29

- Trattamento antiputrefattivo -

1. Per il trasporto di cui all'articolo 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina FU, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 30

- Trasporto fuori Comune – Decreto –

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

ART. 31

- Trasporto per insegnamento e indagini scientifiche -

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si osservano le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

ART. 32

- Trasporto resti mortali -

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 25, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 19, 21 e 26.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V
Riscontro diagnostico

ART. 33
- Riscontro diagnostico-

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposti a riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15.2.1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o al deposito di osservazione o all'obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.
2. L'Azienda Sanitaria Locale competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

ART. 34
- Radioattività -

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.

ART. 35

- Riscontri diagnostici- Comunicazioni -

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dalla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 3. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del citato testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modifiche.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

CAPO VI
Rilascio di cadaveri a scopo di studio

ART. 36

- Consegna cadaveri a sale anatomiche -

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31.8.1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 10, 11 e 12.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

ART. 37

- Compiti del direttore di sala anatomiche -

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'articolo 36, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

ART. 38

- Riconsegna -

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'articolo 36, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

ART. 39

- Consegna ossa -

1. Il sindaco, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

CAPO VII

Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

ART. 40

- Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico -

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPO VIII

Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

ART. 41

- Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere -

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo all'Azienda Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'articolo 3.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e all'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'articolo 34.
5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 42

- Imbalsamazione -

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 43

- Imbalsamazione e radioattività -

I. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, in quanto applicabili.

ART. 44

- Trattamento antiputrefattivo- Osservazione -

I. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 29 è eseguito dal servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 10, 11 e 12.

CAPO IX
Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri

ART. 45
- Inumazioni -

1. A norma dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, nel cimitero comunale il reparto a sistema di inumazione viene individuato dalla planimetria allegata al presente.

ART. 46
- Ammissioni cadaveri -

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, che siano nate nel Comune, o che hanno avuto per almeno un periodo di dieci anni di residenza, o che sono parenti di primo grado in linea retta di defunti inumati nei cimiteri comunali;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'articolo 9;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 47
- Manutenzione cimiteri -

1. La manutenzione, del cimitero comunale compete al responsabile cui il servizio è stato assegnato, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al sindaco.

2. Il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco eventuali provvedimenti necessari per assicurare e/o migliorare il servizio.

ART. 48

- Servizio di custodia e Registri -

1. Il cimitero comunale assicura un servizio di custodia che può essere eventualmente esternalizzato per motivate carenze di personale dipendente.

2. L'incaricato del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 8; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 8, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3. Altri obblighi dell'incaricato del servizio di custodia sono i seguenti:

- a) custodire le chiavi del cancello di ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale e gli attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- b) tenere in stato di decenza e netto da ogni erba il cimitero comunale, le sue adiacenze e l'immediata strada di accesso;
- c) mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma anche in riguardo allo scolo delle acque piovane;
- d) tenere costantemente puliti i viali, spargendovi della materia adatta, all'uopo fornita dal Comune, e coltivare le piante, le siepi ed i fiori collocati nell'interno del cimitero, nelle sue adiacenze e lungo la strada di accesso;
- e) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle a seppellimento avvenuto del cadavere;

- f) assistere gli incaricati delle eventuali esumazioni, disinfezioni, lavacri, ecc.;
- g) sorvegliare i locali di deposito dei cadaveri anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- h) inumare, tumulare, esumare ed estumulare i cadaveri, le membra ed i pezzi di cadaveri, dietro ordine scritto dell'ufficiale dello stato civile, in qualsiasi tempo e ora;
- i) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri che venissero escavate;
- j) segnalare al responsabile dei servizi demografici qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- k) tenere costantemente aggiornata, con appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- l) prestarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero e al loro trasporto alla camera mortuaria, o direttamente nelle fosse per l'inumazione, o nei loculi e nelle cappelle private per la tumulazione;
- m) prestarsi alla disinfezione delle abitazioni, luoghi e oggetti infetti, dietro ordine dell'autorità comunale;
- n) non pretendere compensi per le sue prestazioni nel cimitero;
- o) essere presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti.

4. Il personale addetto ai lavori del cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 5.3.1963, n. 292 e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 4.10.1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

ART. 49

- Divieti introduzione animali -

1. E' fatto assoluto divieto d'introdurre cani o altri animali all'interno dei cimiteri comunali.

ART. 50

- Registri -

1. I registri indicati nell'articolo 48 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO X
Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali.
Disposizioni tecniche generali.

ART. 51
- Planimetrie -

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala almeno 1:500 del cimitero esistente, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Copia della medesima, con relativi sviluppi in scala minore e planimetria d'insieme e particolari, è conservata presso l'Ufficio del Responsabile incaricato del relativo servizio.
3. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART. 52
- Progetti cimitero -

1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 53
- Relazione tecnico- sanitaria -

1. La relazione tecnico - sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali: deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 54

- Zona di rispetto -

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modifiche.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

3. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.

4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 55

- Superfici destinate alle inumazioni -

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'articolo 84. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 56

- Aree per inumazioni- Esclusioni -

1. Nell'area di cui all'articolo 55 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART. 57

- Servizi igienici -

1. Il cimitero comunale deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

2. Il terreno dei cimiteri deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 58

- Recinto -

1. Il cimitero comunale deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO XI
Camera Mortuaria

ART. 59
- Camera mortuaria -

1. Ogni cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

ART. 60
- Camera mortuaria - Caratteristiche -

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO XII
Sala per autopsie

ART. 61
- Sala per autopsie -

I. Per evidenti motivi di economicità e di igiene pubblica il Comune garantisce il servizio per le autopsie mediante convenzione anche onerosa, da stipularsi con l'ASL n° 9 di Locri per la utilizzazione della struttura esistente presso uno dei presidi ospedalieri.

CAPO XIII
Ossario comune

ART. 62
- Ossario -

1. Ogni cimitero comunale deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'articolo 82 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIV
Inumazione

ART. 63

- Campi di inumazione- Caratteristiche tecniche -

1. Il campo destinato all'inumazione, all'aperto e al coperto, deve essere ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica;
2. In occasione del censimento previsto dal successivo Art. 115 e prioritariamente rispetto alle nuove concessioni conseguenti alla revoca straordinaria prevista dall' Art. 118, dovrà essere individuato e delimitato almeno un campo da destinare alle inumazioni per come previsto dagli articoli 68 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

ART. 64

- Suddivisione in riquadri -

1. Il campo di inumazione è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 65

- Cippi identificativi -

1. Ogni fossa nel campo comune di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 66

- Fosse per inumazione -

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 67

- Fosse inumazione per adulti -

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 lateralmente e di mt. 0,60 tra testa e piedi che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 68

- Fosse inumazioni per bambini -

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 69

- Fosse individuali di inumazione -

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 70

- Inumazioni – Caratteristiche casse -

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile quando l'inumazione avviene nelle fosse di terra.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole di fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 71
- Lapidi -

1. E' consentito effettuare posa di lapidi sulle fosse del campo comune a condizione che le stesse siano compatibili con le dimensioni dell'area concessa e rispettino il comune senso del decoro.
2. Le lapidi dei loculi devono essere di fattura e forma tale da armonizzarsi con quelle già esistenti all'interno del medesimo campo.
3. L'incaricato dei servizi cimiteriali esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, segnalando al responsabile tecnico competente le eventuali violazioni per i provvedimenti di competenza.

4. Le lapidi ed i monumenti funebri non possono essere lavorati nel cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

CAPO XV Tumulazione

ART. 72

- Tumulazioni – Separazioni -

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. E' consentita la collocazione, assieme al feretro, di una cassetta ossario o urna cineraria, se le dimensioni del tumulo lo consentono. L'istanza per la tumulazione deve essere presentata dal concessionario del loculo e della celletta o dai loro eredi. E' consentita la tumulazione entro il secondo grado di parentela o di affinità, in relazione al destinatario del manufatto in questione. La durata della concessione non viene in alcun modo modificata, intendendosi quella di concessione del loculo. Sulla lapide dovranno essere indicate le generalità dei defunti tumulati nel manufatto, secondo le prescrizioni indicate nel presente regolamento.
3. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
4. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
5. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche d'impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 73

- Tumulazione Caratteristiche casse -

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'articolo 28.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XVI Cremazione

ART. 74 - I crematori -

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri comunali e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il Comune può destinare anche gratuitamente l'area necessaria, mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario, nella quale sono indicati modalità e termini di conduzione del crematorio.
3. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico sanitarie dell'impianto e i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

ART. 75 - Ammissibilità -

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
6. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.
3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associante di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o da medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione in uno dei cimiteri comunali, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco.

ART. 76 - Modalità -

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel caso di costruzione di un crematorio all'interno dei cimiteri comunali, deve anche essere predisposto un edificio per accogliere le urne di cui al comma 2; in mancanza di detto edificio, le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle nicchie cinerarie individuali non possono avere dimensioni inferiori a m. 0,30 x m. 0,30 x m. 0,50.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 24, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero comunale avrà un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 77 - Urna cineraria -

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, deve essere da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO XVII
Esumazione ed estumulazione

ART. 78
- Ordinarie -

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

ART. 79
- Straordinarie -

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un incaricato del servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente e dell'incaricato del servizio di custodia comunale e a operazione compiuta quest'ultimo provvede ad annotare l'avvenuta esumazione sull'apposito registro in dotazione.

ART. 80
- Riserve -

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e

il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 81

- Trattamento ossa -

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette - ossario poste entro il recinto del cimitero e avute in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nell'è cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 32.

2. I rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, devono essere smaltiti, fino alla piena attuazione del decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, a norma di quanto disposto dalla D.G.R. n. 122-19675 del 02.06.1997 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

ART. 82

- Estumulazioni -

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione, ovvero secondo quanto previsto nella parte seconda e terza del presente regolamento.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private originariamente in concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

ART. 83

- Divieti -

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. L'incaricato del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

ART. 84

- Autorizzazioni straordinarie -

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione dei feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 85

- Estumulazioni - Applicazione norme -

1. Si applicano alle estumulazioni le medesime disposizioni previste dall'articolo 81 per le esumazioni.

CAPO XVIII

- Soppressione dei cimiteri -

ART. 86

- Soppressione dei cimiteri.-

1. Il Comune, attraverso i propri uffici e servizi, deve assicurare che il cimitero si trovi costantemente nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

2. L'eventuale soppressione dei cimiteri comunali viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 87

- Utilizzazione terreno -

1. Il terreno del cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

ART. 88

- Diritti dei concessionari -

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel

trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 89
- Munumenti -

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passeranno in proprietà del Comune.

CAPO XIX
Reparti speciali entro i cimiteri

ART. 90
- Reparti speciali entro i cimiteri -

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 51 può prevedere che possono essere creati reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico su richiesta degli interessati o eredi.

CAPO XX
Sepolcri privati fuori dai cimiteri

ART. 91
- Sepolcri privati fuori dai cimiteri -

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del sindaco, sentito il servizio d'igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

ART. 92
- Diritto di sepoltura -

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'articolo 91, oltre l'autorizzazione di cui all'articolo 8, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

ART. 93
- Tassa di concessione -

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali.

ART. 94
- Requisiti -

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri comunali.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori del cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

ART. 95
- Tumulazioni speciali -

1. A norma dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e delle norme del regolamento igienico edilizio comunale. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

CAPO XXI
Disposizioni finali e transitorie

ART. 96
- Sanzioni -

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12.7.1961, n. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 97
- Norme di rinvio -

Per quanto non espressamente contenuto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme e le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché le disposizioni contenute nel regio decreto - legge 9.12.1926, n. 2389, convertito dalla legge 15.3.1928, n. 883 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15.12.1927, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.

PARTE SECONDA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

CAPO XXII

Norme Generali

Art. 98

- Oggetto -

La presente parte del regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

Art. 99

- Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali -

Le concessioni di cui al precedente art. 98 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 03.11.2000, n. 396, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Art. 100

- Loculi soggetti a concessione -

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 101

- Limiti alle concessioni -

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle istanze che richiedono la sepoltura di cadaveri e di resti mortali previsti dall'Art. 46 – Prima Parte – del presente regolamento.

2. Le eventuali richieste non rientranti nelle suddette previsioni assumono il carattere dell'eccezionalità e saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 102

- Divieti di concessione -

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono in nessun caso essere fatte:
 - a. a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle esigenze dimostrate dai richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata dal Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 103

- Programmazione delle concessioni -

Delibera n. 150/20

La Giunta comunale, in via eccezionale nel caso vi sia carenza di loculi disponibili, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone già decedute, nel rispetto di quanto previsto dal precedente Art. 46.

CAPO XXIII
Procedura per ottenere le concessioni

Art. 104
- Atto di concessione -

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 98 sono fatte, a seguito di domanda, con determinazione dal Responsabile del servizio.
2. L'atto di concessione seguirà lo schema allegato al presente Regolamento, da formalizzarsi con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Art 105
- Durata delle concessioni -

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo XXVI, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 106
- Tariffa delle concessioni – Responsabilità per danni -

1. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa stabilita dalla Giunta Comunale in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 107
- Concessioni per tumulazioni provvisorie -

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) che venga autorizzata dal Sindaco, ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
 - c) che venga stipulato regolare contratto;

d) che venga versato il canone di concessione rapportato al 20% della tariffa di cui al precedente articolo 106 per ogni mese di concessione.

CAPO XXIV
- Diritto all'uso -

Art. 108
- Aventi diritto all'uso -

1. Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis in linea retta* del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Art 109
- Ammissione alla tumulazione -

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aver diritto, ai sensi del precedente Art.46 e secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa;

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri a sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità, deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione,

3. Nel caso in cui il concessionario d'origine sia deceduto oppure non sia possibile individuare la sua nuova residenza e domicilio, il Responsabile del servizio dovrà considerare quale titolare del diritto di concessione la persona o le persone che ai sensi del Libro II del Codice Civile hanno acquisito, ovvero acquisirebbero tale diritto per successione, in mancanza di precisa disposizione testamentaria;

4. A tal fine può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, fermo restando l'obbligo dei relativi accertamenti da parte del Responsabile del servizio da effettuarsi anche successivamente allà concessione;

5. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione;

6. Le controversie tra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario:

7. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art 110

- Divieto di cessione dei diritti d'uso -

1. Il diritto all'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone individuate ai sensi del precedente Art. 109.

2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO XXV
Manutenzione

Art.111

- Autorizzazione ad eseguire i lavori -

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

Art. 112

- Doveri in ordine alla manutenzione -

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del servizio sanitario della U.S.L.
4. Per lo scopo, nella diffida di cui al presente Art. 112, dovrà essere precisato il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO XXVI
Rinnovo delle concessioni

Art. 113
- Rinnovo delle concessioni -

I concessionari hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni per il periodo massimo stabilito dal precedente Art. 105

Per esercitare tale diritto, l'istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della concessione originaria, a pena di decadenza, ovvero entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dell'avviso di cui al punto successivo

Il responsabile dell' Ufficio provvederà a comunicare, con avviso da notificarsi con le stesse modalità previste per gli atti processuali civili, al titolare della concessione, per come risultante dal relativo atto, la prossima scadenza con un anticipo di almeno sei mesi.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del servizio con determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) non può essere accolta nel caso di grave carenza di loculi, sufficientemente motivati ovvero allorquando la concessione originaria sia stata inclusa con atto formale dell'amministrazione nella revoca straordinaria per renderla disponibile a nuova utenza ai sensi del successivo Art. 118.

CAPO XXVII
Decadenza delle concessioni

Art. 114
- Cause di decadenza -

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il " verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto è asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

CAPO XXVIII
Norme transitorie

Art.115

- Censimento delle concessioni in atto -

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali»;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 116

- Regolarizzazione delle concessioni in atto -

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. A tal fine, l'ufficio comunale notificherà, agli interessati, ove reperibili, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. Per i concessionari, anche subentrati nel diritto, per i quali non sia possibile individuare il loro recapito, si procederà mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

Art. 117

- Procedura per la regolarizzazione delle concessioni -

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 116, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data dell' effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

CAPO XXIX

COMUNE DI GIOIOSA JONICA -PIANO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
SERVIZI CIMITERIALI, PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E AREE CIMITERIALI-

Norme per situazioni straordinarie

Art. 118

- Revoca straordinaria delle concessioni -

1. La Giunta Comunale, su relazione del Responsabile del servizio, con proprio atto formalizza l'eventuale grave insufficienza di loculi ed aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del cimitero e dà atto dell'impossibilità di provvedervi tempestivamente con l'ampliamento ovvero con la costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tale decisione viene diffusa mediante pubbliche affissioni.
3. Con il medesimo atto viene disposta la revoca di tutte le concessioni di loculi ed aree cimiteriali quando siano trascorsi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
4. La revoca straordinaria si applica a tutte le concessioni a tempo determinato, di durata eventualmente eccedente i 99 anni se rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803 ovvero al 10.02.76, nonché ai loculi concessi e non utilizzati da almeno 20 anni.
5. A tal fine il Responsabile del servizio utilizzando i dati del Censimento di cui al precedente Art. 115 o, in mancanza, procedendo ad una tempestiva ricognizione delle concessioni di loculi ed aree per i quali siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, forma un elenco inserendo in ordine prioritario le concessioni da più tempo non utilizzate.
6. Fino alla durata dell'insufficienza di loculi, da accertarsi con delibera della Giunta Comunale, la concessione di loculi ed aree è limitata alla tumulazione di salme per decessi già avvenuti.
7. Per la concessione di tali aree e loculi verrà utilizzato l'elenco formato dal Responsabile del servizio, seguendo rigorosamente l'ordine dall'alto verso il basso.
8. Eventuali deroghe possono essere disposte unicamente dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.
9. Nel caso di revoca straordinaria della concessione nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto è asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

10. Alla raccolta e alla nuova collocazione dei resti mortali presenti nei loculi oggetto della revoca straordinaria provvederà a proprie spese il Comune nel rispetto delle norme del presente regolamento.

- 2) – Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della Concessionario/a o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente. Rimangono, altresì, a carico del/della Concessionario/a o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi concessi limitatamente alle opere ornamentali esterni, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento intonacate nella parte esterna;
- 3) - La finitura esterna del loculo dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui;
- 4) – La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali ora in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.

In particolare il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le seguenti condizioni, previste dal vigente Regolamento comunale, che disciplinano la concessione oggetto della presente scrittura:

Art.46 – Ammissione cadaveri;

Art.108 – Aventi diritto all'uso;

Art.109 - Ammissione alla tumulazione, a tal fine il concessionario, nel caso di suo trasferimento si impegna a comunicare tempestivamente il suo nuovo domicilio; in mancanza di tale comunicazione intende/non intende avvalersi della possibilità di delegare per ogni atto derivante il diritto d'uso di cui alla presente concessione il Sig.

..... nato a il
residente a Via
n°, che potrà assumere in sua vece ogni determinazione.

Intende inoltre escludere dall'uso della presente concessione le persone già di seguito riportate:

a) Sig..... nato a
il..... residente a Via
..... n°

b) Sig..... nato a
il..... residente a Via
..... n°

c) Sig..... nato a
il..... residente a Via
..... n°

Art.112 - Doveri in ordine alla manutenzione;

Art.113 - Rinnovo delle concessioni.

- 5) – La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del/della concessionario/a ed alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione
- 6) – Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt.98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- 7) – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/1990, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;
- 8) – Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale;
- 9) – Il/La Concessionario/a, per il semplice fatto della sottoscrizione della presente scrittura, accetta implicitamente e senza riserva, per sé e i suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione dei loculi;
- 10) - Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento chiedere la riconferma , entro sei mesi dalla scadenza, che potrà essere accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione

vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale istanza il/i loculo/i ritorneranno nella libera disponibilità del Comune;

11) - Le spese per bolli e registrazioni e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione;

12) - Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione esecutiva della Giunta Comunale n, in data

a) Il/i loculo/i dato/i in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) è/sono distinto/i con il/i numero/i lotto/i fila/e.....

b) Le parti danno atto che, in corrispettivo della concessione di cui all'atto presente (determinato con deliberazione n°..... del, esecutiva), il/la concessionario/a ha versato alla tesoreria comunale la somma di Euro (.....), come da bolletta della Tesoreria comunale in data N....., onde il Comune concedente rilascia ampia e liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra richiamata.

Il Rappresentante del Comune

Il/La Concessionario/a

PARTE TERZA

CONCESSIONI AREE CIMITERIALI

CAPO XXX Norme generali

Art.119 - Oggetto -

La presente parte del regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie per famiglie.

Art.120 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali -

Le concessioni di cui al precedente Art. 119 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile nonché alle norme di cui:

-al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

-al D.P.R. 03.11.2000, n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;

-al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizza mortuaria al Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".

Art.121 - Aree soggette a concessione -

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente Art. 119 sono limitate ai lotti di aree indicati nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, ovvero a quelle che saranno realizzate successivamente in vigenza del presente regolamento.

Art.122

- Limiti alle concessioni -

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata alle famiglie aventi la residenza anagrafica di questo comune; alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie. In questo caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.
2. Eventuali richieste di famiglie non residenti o provenienti da altri enti o comunità non operanti nel territorio comunale saranno esaminate ed eventualmente concesse dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità delle aree.

Art.123

- Divieti di concessione -

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte: a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione; b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione; c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione motivata dal Responsabile del servizio, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO XXXI

Procedura per ottenere le concessioni

Art. 124

- Atto di concessione -

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente Art. 119 sono fatte, a seguito di domanda, con determinazione del Responsabile del servizio. L'atto disciplinante la concessione sarà redatto secondo lo schema collegato al presente Regolamento, da formalizzarsi con scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso.

Art. 125

- Durata delle concessioni -

Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 90, Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo XXXII, il terreno ed il manufatto tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 126

- Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni -

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO XXXII
Diritto all'uso

Art.127

- Aventi diritto all'uso -

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
3. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 20 nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

Art. 128

- Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività -

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Nel caso in cui il concessionario d'origine sia deceduto oppure non sia possibile individuare la sua nuova residenza e domicilio, il Responsabile del servizio dovrà considerare quale titolare del diritto di concessione la persona o le persone che ai sensi del Libro II del Codice Civile hanno acquisito, ovvero acquisirebbero tale diritto per successione, in mancanza di precisa disposizione testamentaria.
4. A tal fine può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, fermo restando l'obbligo dei relativi accertamenti da parte del Responsabile del servizio da effettuarsi anche successivamente alla concessione.

5. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

6. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

7. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 129

- Divieto di cessione dei diritti d'uso -

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone individuate ai sensi del precedente articolo, fino a completamento della capienza dei sepolcri.

2. E' vietata, pertanto, la cessione dei diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO XXXIII Manutenzione

Art. 130

- Autorizzazione ad eseguire i lavori -

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione edilizia" o "permesso" di costruire.

Art. 131

- Geometria delle cappelle -

Le cappelle avranno le dimensioni della pianta (lunghezza, larghezza e altezza) indicate nel Regolamento edilizio ovvero in atti di pianificazione adottati dal Comune e la concessione si intenderà sottoposta al rispetto di quelle prescrizioni.

Art. 132

- Doveri in ordine alla manutenzione -

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO XXXIV Rinnovo delle concessioni

Art. 133

- Rinnovo delle concessioni -

1. I concessionari hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, dovrà essere presentata apposita istanza al Comune entro il termine di scadenza originaria della concessione a pena di decadenza, ovvero entro sei mesi dal ricevimento dell' avviso di cui al punto successivo.
2. Il responsabile dell' Ufficio provvederà a comunicare, con avviso da notificarsi con le stesse modalità previste per gli atti processuali civili, al titolare della concessione, per come risultante dal relativo atto, la prossima scadenza con un anticipo di almeno sei mesi.
3. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a. potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
 - b. dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni;
 - c. non può essere accolta se già ricompresa negli elenchi di revoca straordinaria delle concessioni per come disciplinata dall' Art. 118 del presente Regolamento.

CAPO XXXV
Decadenza delle concessioni

Art. 134
- Cause di decadenza -

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo:
 - a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
 - b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

Art. 135
- Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera -

1. In caso di "decadenza" dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 133. Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art. 136
- Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria -

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L..

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 133 dovranno essere precisate:

- a. le notizie che precedono;
- b. il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO XXXVI
Censimento

Art. 137

- Censimento delle concessioni in atto -

L'Ufficio tecnico comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali".

CAPO XXXVII
Realizzazione nuove aree

Art. 138
- Nuove aree cimiteriali -

1. Nel caso in cui non siano disponibili all'interno del cimitero nuove aree cimiteriali da concedersi e stante l'indisponibilità di risorse finanziarie proprie del Comune finalizzate all'acquisizione e predisposizione di suoli cimiteriali, potrà procedersi nel modo seguente:

- a. la Giunta Comunale, con propria deliberazione, darà atto del sussistere delle condizioni di cui al punto precedente;
- b. sarà predisposto ed approvato progetto preliminare riportante il suolo e le singole particelle da destinarsi ad aree cimiteriali, anche conseguente all'ampliamento dell'attuale cimitero, ed indicante la compatibilità economica tra i costi del progetto ed i ricavi derivanti dalla cessione delle aree;
- c. sarà predisposto avviso pubblico per la concessione delle aree cimiteriali individuate nel progetto di cui al punto precedente, subordinando la disponibilità delle aree stesse al pagamento anticipato della tariffa in vigore, all'acquisizione ed alla realizzazione delle opere necessarie da parte del Comune.

Art. 139

2. Avviso pubblico e Istanze -

1. Nell'avviso pubblico di cui al punto precedente dovrà farsi riferimento al progetto preliminare già approvato e dovranno inoltre essere richieste:

- a. il numero e la data di nascita delle persone che saranno espressamente indicate dal richiedente la concessione come possibili utilizzatori dei sepolcri, purchè ricadenti nelle fattispecie previste dal presente Regolamento;
- b. gli eventuali loculi cimiteriali già concessi che verrebbero restituiti nella piena e completa disponibilità del Comune, per trasferimento di salme, ovvero per rinuncia alla concessione già ottenuta, liberi da resti mortali e sgomberati da eventuali articoli funerari;

- c. la disponibilità ad effettuare il pagamento anticipato del prezzo di concessione, nel termine indicato dal Comune, a pena di decadenza;
- d. l'accettazione espressa della condizione che l'area cimiteriale sarà messa a disposizione solo successivamente all'acquisizione e realizzazione delle opere necessarie e comunque entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dall'approvazione della graduatoria di cui al successivo articolo 141.

Art. 140

- Esclusioni -

1. Non possono partecipare all'avviso pubblico coloro i quali:
 - a. sono titolari ovvero destinatari di altre aree cimiteriali in questo Comune;
 - b. siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza da precedenti concessioni per cause previste dal presente Regolamento;
 - c. non siano residenti nel Comune alla data di pubblicazione dell'avviso.

Art. 141

- Graduatoria -

1. Il Responsabile del servizio competente, provvederà all'affissione dell'avviso pubblico nei luoghi di abituale frequentazione dei cittadini, e formerà apposita graduatoria, sulla scorta delle istanze pervenute nei termini utili indicati dal bando stesso, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per ogni persona indicata come fruitore dei sepolcri fino al numero massimo previsto: punti 0,5;
- b) per ogni loculo cimiteriale eventualmente restituito al Comune, alle condizioni previste dal precedente articolo: punti 2.

2. In caso di parità, sarà data priorità all'istanza che riporterà il numero di anni di età complessivamente più elevato dei fruitori di cui al precedente punto a), computati alla scadenza del bando, nel caso di decessi già avvenuti si computeranno gli anni rimanenti di durata della concessione del loculo o dell'area da restituire.

3. Ad ogni titolare di istanza dovrà essere resa nota mediante notifica la posizione occupata in graduatoria ed il punteggio attribuiti.

4. Sono ammessi ricorsi alla graduatoria purchè presentati entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 142
- Condizioni particolari -

1. Il Responsabile del servizio provvede all'approvazione della graduatoria con propria determinazione;
2. I titolari delle istanze presentate saranno invitati, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria, ad indicare l'area prescelta tra quelle riportate nel progetto;
3. Di tale adempimento deve essere redatto apposito verbale;
4. Nell'atto di concessione di cui al precedente Art.141 dovrà espressamente essere indicato che non potrà procedersi alla concessione di altro loculo o di area cimiteriale a favore delle persone indicate e computate nella lettera a) del precedente articolo.
5. Nel caso di restituzione di loculi a seguito della concessione di area cimiteriale, alle condizioni previste dal bando, sarà scomputata dal prezzo di cessione dell'area una quota pari alla durata rimanente della concessione del loculo, ponendo a base del calcolo il prezzo di cessione vigente al momento dell'ultima concessione.

Art.143
- Consegna dell'area -

1. Il Responsabile del servizio, di concerto con il Responsabile dell'Area Tecnica, porrà ogni cura per realizzare e rendere disponibile le aree cimiteriali ai richiedenti entro il termine massimo indicato nell'atto di concessione.
2. In caso di ritardo nella consegna delle aree imputabile all'impresa assuntrice dei relativi lavori, ai concessionari delle aree dovrà essere corrisposta per quota la sanzione che il Comune affiderà e riscuoterà in danno dell'impresa ai sensi della L. n° 109/94;
3. Nel caso in cui il ritardo sia imputabile al Comune, ai concessionari dovrà essere corrisposta una penale pari al tasso di interesse legale vigente, rapportato a mese.
4. E' facoltà del concessionario chiedere la restituzione della somma versata, oltre gli interessi maturati, qualora il ritardo nella

consegna si protragga per altri sei mesi dalla data concordata ed a prescindere dalla Responsabilità eventualmente accertata.

CAPO XXXVIII Norme finali.

Art. 144
- Entrata in vigore -

Il presente regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dallo statuto.

Art.145
- Pubblicità del regolamento -

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 146
- Abrogazione di precedenti disposizioni -

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

COMUNE DI GIOIOSA JONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

*Allegato B) al
Regolamento
disciplinante la
concessione di aree
cimiteriali*

- 2) – Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del/della Concessionario/a o suoi eredi che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio tecnico comunale che dall'autorità sanitaria competente. Rimangono, altresì, a carico del/della Concessionario/a o suoi eredi, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area concessa sia per le opere ornamentali esterne che interne;
- 3) – La finitura esterna dell'area dovrà essere contenuta nello specchio d'apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione delle arce attigue;
- 4) – La presente concessione s'intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria e servizi cimiteriali ora in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate.

In particolare il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le seguenti condizioni, previste dal vigente Regolamento comunale, che disciplinano la concessione oggetto della presente scrittura:

Art.46 – Ammissione cadaveri;

Art.127 – Aveni diritto all'uso;

Art.129 – Ammissione alla tumulazione, a tal fine il concessionario, nel caso di suo trasferimento si impegna a comunicare tempestivamente il suo nuovo domicilio;

in mancanza di tale comunicazione intende/non intende avvalersi della possibilità di delegare per ogni atto derivante il diritto d'uso di cui alla presente concessione il Sig..... nato a il residente a Via n°, che potrà assumere in sua vece ogni determinazione.

Intende inoltre escludere dall'uso della presente concessione le persone giù di seguito riportate:

a) Sig nato a il residente a Via n°

b) Sig nato a il residente a Via n°

c) Sig Sig nato a il residente a Via n°

Intende infine includere tra i destinatari della presente concessione le seguenti persone, non legate da vincoli di parentela, ai sensi dell'Art.127 – 3° punto;

a) Sig./ra nato/a a il

b) Sig./ra nato/a a il

Art.130 – Autorizzazione ad eseguire i lavori;

Art.132 – Doveri in ordine alla manutenzione;

Art.133 – Rinnovo delle concessioni;

Art.134 – Cause di decadenza;

Art.135 – Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera;

Art.136 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

- 5) – La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso riservato alla persona del/della concessionario/a ed alla propria famiglia, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.
- 6) – Nel caso di soppressione del cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt.98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- 7) – Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono applicabili le norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, e di quello comunale, nonché delle norme generali sulle concessioni demaniali;
- 8) – Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno di nascita e del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni o decorazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale;
- 9) – Il/la Concessionario/a, per il semplice fatto della sottoscrizione della presente scrittura, accetta implicitamente e senza riserva,

per sé e suoi eredi tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione delle aree cimiteriali;

10)– Gli aventi diritto dovranno, allo scadere della concessione, salvo diverse disposizione di legge o di regolamento, chiederne la riconferma, entro sei mesi dalla scadenza, che potrà essere accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta. In mancanza di tale istanza l'area ritornerà nella libera disponibilità del Comune;

11) - Le spese per bolli e registrazione e tutte quelle eventuali consequenziali che possono occorrere, sono a carico del/della Concessionario/a.

12) - Si dà atto che lo schema di questo contratto è stato approvato con deliberazione esecutiva della Giunta Comunale n....., in data.....

a) L'area data in concessione alle condizioni di cui alla precedente lettera a) è distinta con il numero lotto
.....


b) Le parti danno atto che, il corrispettivo della concessione di cui all'atto presente (determinato con deliberazione consiliare in data, n....., esecutiva), il/la concessionario/a ha versato alla tesoreria comunale la somma di Euro.....(.....) come da bolletta della Tesoreria comunale in data.....N....., onde il Comune concedente rilascia ampia e

liberatoria quietanza, da valere in unico effetto con la bolletta sopra
richiamata.

.....
.....
.....
.....

Il Rappresentante del Comune

Il/La Concessionario/a



.....